

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 11 settembre 2020 n. 100.20 Legge sulla prostituzione: necessità di chiarire

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione dell'11 settembre 2020, con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti la normativa cantonale sulla prostituzione entrata in vigore il 1° luglio 2019.

Premessa

Prima di rispondere agli interrogativi posti, lo scrivente Consiglio desidera fare una premessa. Il Cantone Ticino ha emanato da breve tempo la nuova Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst; RL 550.500), elaborando parimenti (e per la prima volta in quest'ambito) un relativo regolamento di applicazione (Regolamento sull'esercizio della prostituzione del 5 giugno 2019, RProst; RL 550.510), entrambi entrati in vigore in data 1° luglio 2019. La precedente normativa del 25 giugno 2001, infatti, non era più in grado di garantire una corretta gestione del fenomeno della prostituzione (così come dei conseguenti problemi dovuti in particolar modo a sfruttamento e tratta), motivo per cui si è reso necessario rivisitare le basi giuridiche al fine di offrire una regolamentazione più efficace del settore. Giusta l'art. 1 della nuova LProst, la legge ha difatti lo scopo di:

- arginare il fenomeno della prostituzione illecita;
- proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prostituzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;
- disciplinare l'esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;
- favorire l'adozione di misure di prevenzione, sociali e sanitarie, nonché di informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

L'attuale LProst contiene misure più chiare e specifiche volte alla protezione delle persone che esercitano la prostituzione, le quali prevedono sia un miglior controllo dell'ambiente della prostituzione, sia un inasprimento della lotta alla tratta degli esseri umani.

Rispondiamo ora alle sue domande come segue.

1. Se condivide l'idea che la Legge in vigore non vieta ad una o un prostituta/o di fornire le sue prestazioni presso i clienti in hotel o abitazioni di quest'ultimi

L'applicazione di una nuova normativa appena promulgata, per quanto possa sembrare chiara ed esaustiva, porta sempre con sé delle problematiche a livello interpretativo, siano esse dovute a differenti opinioni di interpretazione, o a causa di lacune giuridiche. Le stesse vengono poi in parte mitigate dalla giurisprudenza, la quale ha infatti il compito di interpretare e, laddove necessario, fare gli opportuni complementi alle leggi.

A tal proposito si rileva come una recente sentenza del 20 ottobre 2020 della Pretura penale (incarto n. 81.2020.186/188) abbia fatto chiarezza sul quesito posto in evidenza con l'interrogazione in oggetto, stabilendo che l'esercizio della prostituzione praticato occasionalmente al domicilio del cliente (riservata la notifica ex art. 5 LProst) è consentito. Come illustrato dalla Pretura, l'art. 4 cpv. 1 LProst sancisce che ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo, indipendentemente dal luogo in cui la pratica, deve annunciarsi alla Polizia cantonale. Ciò significa che "la prostituzione è di principio un'attività lecita, che può essere esercitata ovunque, fatte salve le restrizioni previste dalla legge" (sentenza 81.2020.186/188, pag. 3). Le restrizioni previste dalla legge sono elencate principalmente all'art. 3 LProst, il quale prevede il divieto dell'esercizio di tale attività in strada se fatto in luoghi e in momenti in cui può turbare l'ordine o la quiete pubblica (segnatamente all'aperto e in luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico) e nelle zone residenziali, ossia nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione.

Parimenti, quale altra restrizione, la legge prevede un regime autorizzativo per i locali erotici, ovvero quegli spazi chiusi formati da uno o più vani costituenti un'unità (compresi gli appartamenti) che, giusta l'art. 2 cpv. 2 LProst, vengono destinati in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione, riservata l'eccezione degli appartamenti che adempiono i requisiti dell'art. 14 LProst.

Alla luce di quanto esposto, la Pretura penale ha concluso che, al di fuori delle restrizioni imposte dalla LProst, l'attività di prostituzione può essere esercitata in modo libero e che l'esercizio praticato occasionalmente al domicilio del cliente è pertanto legale. Lo stesso non è infatti sottoposto a restrizioni di sorta, ritenuto che la LProst non ne prevede in tal senso: infatti "il beneficiare occasionalmente al proprio domicilio dei servizi di una prostituta non toglie certo all'appartamento o alla casa il suo carattere residenziale; né si può dire che a seguito di questa attività vi siano problemi di ordine pubblico o che vi siano immissioni immateriali moleste di qualsivoglia natura" (sentenza 81.2020.186/188, pag. 4 in fondo).

Lo scrivente Consiglio prende pertanto atto delle argomentazioni e dell'interpretazione della Pretura penale, secondo cui l'esercizio della prostituzione, nel rispetto dei dettami imposti dalla LProst e dal suo regolamento, può essere praticato in modo occasionale al domicilio del cliente.

2. Se ritiene che il regolamento non sia andato oltre (anche nei poteri e nelle facoltà della polizia) a quanto previsto dalla legge come votata dal Parlamento

Il regolamento sull'esercizio della prostituzione, come ogni altro regolamento, ha l'obiettivo di facilitare e concretizzare l'applicazione delle norme contenute nella normativa di rango superiore (nel caso specifico nella LProst), precisandone la portata e stabilendo la modalità d'esecuzione delle stesse. Il RProst statuisce nell'ambito della relativa legge, specificando aspetti quali, a titolo d'esempio, le modalità per la notifica

dell'esercizio della prostituzione e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione (artt. 13 e segg., e artt. 42 e segg. RProst), i presupposti per l'autorizzazione alla gerenza del locale erotico e le responsabilità del gerente.

Per questi motivi e in considerazione di quanto precedentemente illustrato, lo scrivente Consiglio non ritiene che il regolamento succitato contenga normative che vadano oltre a quanto previsto dalla LProst.

3. Se ritiene comunque di proporre una modifica legislativa che chiarisca gli intendimenti originari del legislativo anche nell'interesse della magistratura chiamata ad occuparsi di questioni ben più gravi

Alla luce di quanto suesposto nella risposta al primo quesito, lo scrivente Consiglio ritiene prematuro esprimersi su eventuali modifiche legislative.


Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)